



Città di Palermo



*Il Segretario Generale*

Ai Sigg. Dirigenti

e, p.c.

Al Direttore Generale

Al Ragioniere Generale

**Oggetto:** Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche – Indicazioni attuative ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Integrazione della Direttiva sul conflitto di interessi (prot. AREG/1616658/2023).

La presente direttiva fornisce indirizzi applicativi in materia di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, con particolare riferimento:

- al corretto svolgimento della fase istruttoria e liquidatoria;
- alla prevenzione del conflitto di interessi;
- al ruolo del RUP quale soggetto proponente e certificatore tecnico delle attività svolte;
- al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, terzietà e trasparenza.

Le presenti indicazioni **integrano espressamente** la *Direttiva sul conflitto di interessi* adottata da questo Ufficio con **nota prot. AREG/1616658/2023 del 6 dicembre 2023**, che resta pienamente vigente e confermata nei suoi presupposti e finalità.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto una disciplina aggiornata e stringente in materia di incentivi per funzioni tecniche, chiarendo che tali incentivi:

- devono essere **attribuiti esclusivamente** per le attività elencate in modo tassativo nell’**allegato I.10** al Codice;
- sono destinati al **personale interno** alla stazione appaltante, con esclusione di soggetti esterni o titolari di rapporti non qualificabili come dipendenti;
- devono essere **erogati su base documentale**, secondo modalità compatibili con il principio di risultato, la corretta gestione della spesa pubblica e il rispetto dei vincoli di onnicomprensività del trattamento economico.

Il comma 4 dell’articolo 45 stabilisce che l’incentivo sia liquidato da un dirigente della struttura competente “***sentito il RUP***”, cioè **previa acquisizione del suo parere**. La formulazione normativa richiede che tale “parere” si concretizzi in una **relazione istruttoria dettagliata** a firma del RUP che

**rappresenti il presupposto tecnico-giuridico indispensabile per l'adozione dell'atto di liquidazione.**

La relazione del RUP dovrà contenere, in modo puntuale e trasparente:

- l'elenco nominativo del personale coinvolto nelle attività tecniche;
- la descrizione delle funzioni effettivamente svolte da ciascun soggetto;
- la ricostruzione dell'intera catena tecnico-amministrativa, con indicazione di eventuali collaborazioni, verifiche, validazioni e supporti svolti;
- il riferimento puntuale alle corrispondenti voci dell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;
- ogni altra informazione utile a giustificare l'attribuzione dell'incentivo.

Tale relazione è **parte integrante e vincolante** dell'istruttoria e dovrà essere acquisita agli atti ed allegata alla determinazione dirigenziale di liquidazione.

Coerentemente con la Direttiva prot. AREG/1616658/2023 e con il dettato normativo dell'art. 6-bis della L. 241/1990, si ribadisce che **la determinazione dirigenziale di liquidazione non può essere adottata dal medesimo dirigente che risulti beneficiario dell'incentivo.**

Questo principio è stato già oggetto della Direttiva prot. AREG/1616658/2023, ribadito anche dall'ANAC nel **Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025**, che raccomanda espressamente l'individuazione di un dirigente terzo, diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile, per garantire neutralità e imparzialità nella fase di liquidazione, nonché dalla **Ragioneria Generale** con la nota prot. AREG/826103/2025 del 19/06/2025.

Si ricorda che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 2017, era stato adottato il vigente Regolamento comunale sugli incentivi per le funzioni tecniche, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del relativo correttivo (D.Lgs. 209/2024), il quadro di riferimento normativo ha subito un'**evoluzione significativa**, che **ha reso superate o comunque non pienamente allineate** alcune disposizioni regolamentari contenute nel citato atto.

In particolare, il nuovo art. 45:

- individua in modo tassativo le funzioni incentivabili (allegato I.10);
- non richiede più l'esistenza di un apposito regolamento quale condizione necessaria per la liquidazione;
- attribuisce alle amministrazioni la facoltà di disciplinare i criteri di riparto “secondo i rispettivi ordinamenti”, purché nel rispetto dei limiti e presupposti normativi;
- pone specifici obblighi istruttori e formali (ruolo del RUP, soglia del 2%, attestazioni di insussistenza del conflitto di interessi) non sempre contemplati nel regolamento vigente.

Pertanto, in attesa della predisposizione di un nuovo regolamento coerente con il D.lgs. 36/2023, le **presenti disposizioni hanno natura integrativa e prevalente**, e costituiscono riferimento applicativo obbligatorio per tutti i dirigenti, la predetta procedura, sarà conseguentemente applicata anche ai pregressi contratti sottoscritti in vigore del D.lgs. 50/2016, in quanto dotate di carattere procedurale non refluente sulle funzioni e sulle percentuali.

In ragione di quanto sopra:

**la sottoscrizione del provvedimento deve essere affidata a un dirigente non incluso nell'elenco dei beneficiari**, anche nel caso in cui questi ricopra il ruolo di RUP;

il provvedimento deve riportare **l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi**, anche in via potenziale, da parte sia del RUP sia del dirigente firmatario, secondo le modalità già previste nella Direttiva del 6 dicembre 2023.

Al fine di garantire uniformità e legittimità agli atti di liquidazione, si dispone che le determinazioni relative agli incentivi per funzioni tecniche dovranno contenere:

- il riferimento alla procedura contrattuale e agli atti di approvazione del quadro economico;
- il richiamo alla relazione del RUP e l'elenco dettagliato dei soggetti destinatari dell'incentivo;
- la verifica della capienza del limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, come previsto dal comma 2 dell'art. 45;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse da parte del dirigente firmatario;
- la documentazione di supporto (atti di incarico, verbali, attestazioni, ecc.).

La Ragioneria Generale procederà alla verifica della conformità degli atti secondo quanto sopra indicato. Le determinazioni carenti dei requisiti essenziali saranno restituite ai competenti settori per la regolarizzazione.

Con la presente direttiva si intende assicurare un'applicazione uniforme, trasparente e conforme alla legge della disciplina degli incentivi tecnici. Essa rappresenta **integrazione sostanziale e funzionale** della Direttiva sul conflitto di interessi del 6 dicembre 2023 e costituisce riferimento vincolante per tutti i dirigenti.

Restano salvi ulteriori aggiornamenti in caso di modifiche normative o regolamentari.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione e professionalità, si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
*Avv. Raimondo Liotta*